

ALL. A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "bitcoin social forum"

Articolo 1 - Denominazione e Sede



1.1 È costituita, ai sensi degli artt. 4 e 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "bitcoin sociale forum Associazione di promozione sociale" abbreviata "bitcoin social forum APS".



La sede legale è in Firenze, all'indirizzo indicato in sede di richiesta del codice fiscale, come risultante presso l'Agenzia delle Entrate e come modificabile, nell'ambito del medesimo Comune, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

1.2 La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2060, con possibilità di scioglimento anticipato o di proroga, nel rispetto della normativa vigente.

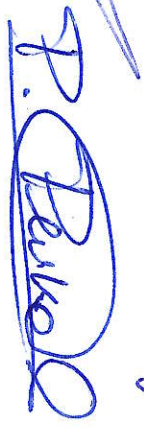


1.3 Nel momento in cui l'Associazione sarà iscritta nella sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) relativa alle associazioni di promozione sociale, essa acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore e potrà utilizzare stabilmente nella denominazione l'indicazione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS", ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.



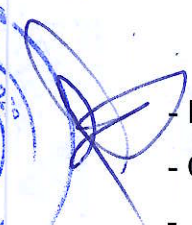
1.4 L'Associazione è costituita da un minimo di sette persone fisiche oppure da un minimo di tre associazioni di promozione sociale, in coerenza con l'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 2 - Scopo e Finalità



2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità di interesse generale, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di diffondere la conoscenza della tecnologia blockchain, bitcoin, cryptoasset e web3, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettere d) e i). In particolare, le attività si sostanziano nelle seguenti:

- 
- Corsi di formazione e aggiornamento;
 - Conferenze, seminari, e workshop;

- 
- 
- Ricerca e pubblicazioni;
 - Collaborazioni con enti pubblici e privati;
 - Sensibilizzazione verso l'uso etico e responsabile delle tecnologie decentralizzate.



2.2 L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



In particolare, **agisce come soggetto di tutela e rappresentanza degli interessi dei propri associati**, degli utenti e di altre associazioni senza scopo di lucro con finalità affini, che operano o sono interessate ai settori della blockchain, dei crypto-asset, dei sistemi decentralizzati e dell'intelligenza artificiale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w), D.Lgs. 117/2017.



2.3 Le attività sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto dei principi di pari opportunità e senza alcuna discriminazione, garantendo l'accesso a chiunque ne condivida le finalità.



2.4. L'associazione si astiene tassativamente dall'attività di intermediazione finanziaria, dal sollecito al pubblico investimento e risparmio ed in generale di tutte le attività finanziarie coperte da riserva di legge e/o regolamento.



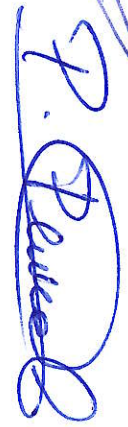
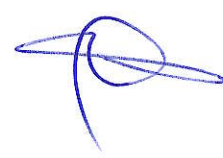
Articolo 3 - Attività diverse (anche commerciali)



3.1 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali e previste nel presente Statuto.



3.2 Rientrano tra le attività diverse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 
- 
- la gestione di circoli ricreativi e culturali;
 - la gestione di bar, ristoranti o punti di ristoro;
 - la vendita di prodotti editoriali o gadget legati alla divulgazione delle tecnologie blockchain, dei crypto-asset e dei sistemi decentralizzati;
 - la sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici e privati operanti o interessati al campo della blockchain, dei crypto-asset e del web3;



- attività di formazione e divulgazione nel campo dell'intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle interazioni con blockchain, crypto-asset e sistemi decentralizzati.

3.3 La natura secondaria e strumentale delle attività diverse è documentata dall'organo di amministrazione nel bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 13 del D.Lgs. 117/2017 e dalle relative norme attuative.

Articolo 4 - Associati

4.1 Gli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo assumono la qualifica di **associati fondatori**. Tale qualifica è permanente, salvo recesso o perdita della qualifica di associato secondo le norme del presente Statuto.

4.2 Possono essere associati dell'Associazione:

- a) le persone fisiche;
- b) le associazioni di promozione sociale;
- c) altri enti del Terzo Settore, enti senza scopo di lucro, purché il loro numero non superi il 50% del numero complessivo delle associazioni di promozione sociale associate.

Sono esclusi da tale limite gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano almeno 500 APS.

4.3 L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e coerenza con le finalità associative.

4.4 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi.

4.5 Il rifiuto di ammissione di un nuovo associato deve essere motivato in modo dettagliato e comunicato per iscritto all'interessato.

4.6 Sono associati dell'Associazione anche gli **associati volontari**, ossia coloro che prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito. Essi sono iscritti in un apposito registro dei volontari e devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività svolta, nonché per

61

la responsabilità civile verso i terzi. L'ammissione degli associati volontari segue la procedura ordinaria di ammissione prevista dal presente articolo.

Articolo 5 – Associati Volontari

5.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per il perseguimento dei fini istituzionali.

5.2 Gli associati volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

5.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

5.5 Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

5.6 L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6 - Procedimento di ammissione degli associati

6.1 Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente:



- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

6.3 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

6.4 Qualora l'aspirante associato condivida gli scopi associativi e, in caso di persona fisica, sia maggiorenne, la sua ammissione costituisce mera formalità e in nessun caso potrà essere respinta, nel rispetto dei principi di non discriminazione di cui al presente Statuto.

La domanda di ammissione da parte del socio minorenni deve essere presentata da chi è investito della potestà genitoriale, che eserciterà anche il diritto all'elettorato attivo (il diritto di voto) per conto del socio minorenni di cui ha la responsabilità genitoriale.

6.5 Nel caso di soggetti diversi dalla persona fisica, il requisito di ammissione consiste nell'essere:

- un'Associazione di Promozione Sociale che condivida i principi generali dell'attività; oppure
- un ente del Terzo Settore o altro ente senza scopo di lucro che preveda nel proprio statuto o atto costitutivo la facoltà di aderire ad associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 7 - Diritti e Doveri degli Associati

7.1 Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- proporre iniziative in linea con gli scopi associativi;

- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto.

7.2 Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- partecipare attivamente alla vita associativa;
- versare regolarmente la quota associativa, ove dovuta;
- mantenere comportamenti corretti e coerenti con le finalità dell'Associazione.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di associato

8.1 La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) decesso dell'associato persona fisica;
- d) scioglimento o estinzione dell'ente associato;
- e) esclusione deliberata ai sensi del presente articolo.

8.2 **Recesso.** L'associato può sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed ha effetto immediato dal ricevimento.

8.3 **Mancato pagamento della quota associativa.** Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione comporta, previa diffida, la perdita automatica della qualifica di associato. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e lo comunica all'interessato.

8.4 **Effetti della perdita della qualifica.** Gli associati che abbiano perso la qualifica non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né a rimborsi di quote versate. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'associazione.

8.5 **Riammissione.** L'ex associato può essere riammesso con delibera del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato, secondo le modalità previste per le nuove ammissioni.

8.6 Gli associati possono essere esclusi se dal loro comportamento deriva grave pregiudizio all'immagine o all'attività dell'associazione, ovvero se pongono in essere attività vietate dalla legge o, beneficiando del nome dell'associazione, mettono in atto comportamenti fraudolenti o contra legem. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituisce causa di esclusione la promozione di investimenti in cripto-asset senza le dovute licenze o qualifiche previste dalla normativa vigente.

8.7 La delibera di esclusione è assunta dal Consiglio di Amministrazione, comunicata all'interessato, che può presentare proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, l'esclusione si considera definitiva. In caso di osservazioni, decide in via definitiva l'Assemblea nella prima riunione utile.

Articolo 9 - Organi Sociali

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

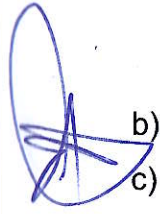
9.2 Tutte le cariche associative, ad eccezione dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'attività svolta per conto dell'associazione.

Articolo 10 - Assemblea degli Associati

10.1 **Composizione.** L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ove dovuta, iscritti nel libro associati nei termini di legge. Ciascun associato ha diritto a un voto, nel rispetto dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

10.1.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera, tra l'altro, su:

- a) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- 
- b) nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, con i quorum qualificati previsti dall'art. 18 del presente Statuto e dalla legge;
 - d) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con i quorum previsti dall'art. 19 del presente Statuto e dall'art. 21 c.c.;
 - e) nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsti;
 - f) qualsiasi altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione o riservata dalla legge alla sua competenza.

10.2 Convocazione.



L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata, mediante affissione nei locali associativi e/o a mezzo e-mail, PEC o altri mezzi idonei a garantirne la ricevibilità da parte degli aventi diritto.

10.3 Riunione obbligatoria.



Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo degli associati o il Consiglio di Amministrazione.

10.4 Contenuto dell'avviso.



Nella convocazione devono essere indicati con chiarezza luogo, data e ora della riunione, ordine del giorno, nonché luogo, data e ora della eventuale seconda convocazione.

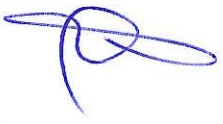
10.5 Quorum costitutivi e deliberativi.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto; delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto richiedano maggioranze più elevate.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

10.6 Assemblea straordinaria.



Per modificare lo Statuto l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti; in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti; in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.

Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio si rimanda all'art. 19.

Sia per l'Assemblea ordinaria che straordinaria le delibere devono essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

11.1 Composizione e durata.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette membri) eletti dall'Assemblea degli associati. I membri restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vicepresidente. Il primo Presidente è nominato in sede di atto costitutivo.

11.2 Funzioni. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) gestisce le attività ordinarie e straordinarie dell'Associazione;
- d) delibera sull'ammissione, sulla perdita della qualifica e sull'esclusione degli associati, salvo quanto riservato all'Assemblea;
- e) propone eventuali modifiche statutarie;
- f) predispone eventuali regolamenti interni.

11.3 Convocazione e deliberazioni.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11.4 Decadenza e sostituzione.

I membri del Consiglio decadono per dimissioni, perdita della qualifica di associato, o revoca da parte dell'Assemblea. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si attingerà dalla lista dei non eletti, seguendo l'ordine di preferenza. Quando la lista dei non eletti è esaurita, il Presidente indice l'Assemblea per l'elezione dei Componenti il Consiglio di Amministrazione mancanti, i quali restano in carica per il tempo corrispondente a quello mancante all'ordinaria scadenza del Consiglio e sono rieleggibili.

Articolo 12 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno, nonché quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o l'Organo di Controllo, se nominato.

12.2 L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun consigliere, mediante posta elettronica, PEC o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso può essere inviato con un preavviso di almeno tre giorni.

12.3 Gli avvisi di convocazione devono prevedere la prima e la seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà avere luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione non può deliberare su argomenti che non siano stati espressamente indicati nell'ordine del giorno, salvo che siano presenti tutti i componenti e vi sia unanime consenso.

Articolo 13 - Il Presidente

13.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

13.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

13.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).

13.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 14 - Adunanze e delibere in remoto

14.1 Le adunanze dell'Assemblea degli associati e del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in modalità telematica (video o audioconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e le deliberazioni;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.2 La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

14.3 Le modalità di svolgimento delle adunanze in remoto devono essere indicate nell'avviso di convocazione, specificando la piattaforma utilizzata e le modalità di accesso.

14.4 Le deliberazioni assunte in modalità telematica sono valide ed efficaci a tutti gli effetti, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 13.1 e le maggioranze previste dallo Statuto per le adunanze in presenza.

14.5 Il verbale dell'adunanza deve dare atto delle modalità con cui si è svolta la riunione e delle eventuali difficoltà tecniche verificatesi.

Articolo 15 – Organo di Controllo

15.1 La nomina dell'Organo di Controllo avviene nei casi e con i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

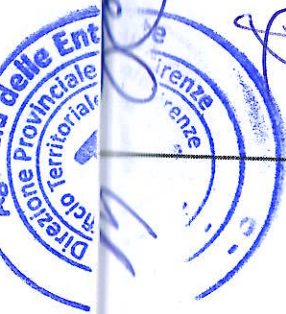
15.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, che ne nomina anche il Presidente.

15.3 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano gli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c.; essi devono possedere i requisiti professionali previsti dalla legge.

15.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

15.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

15.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo



agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.7 L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

15.8 Nei casi previsti dall'art. 30, comma 6, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può essere incaricato anche della revisione legale dei conti, a condizione che sia integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 – Organo di Revisione legale dei conti

16.1 Quando ne ricorrono i presupposti di legge, l'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 39/2010.

16.2 La nomina è obbligatoria quando, per due esercizi consecutivi, siano superati almeno due dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, ovvero quando siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del medesimo Codice.

16.3 Il revisore legale dei conti:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno annuale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione;
- b) verifica che il bilancio sia conforme alle scritture contabili e alle norme vigenti;
- c) redige apposita relazione al bilancio, depositata e messa a disposizione degli associati nei termini di legge.

16.4 L'incarico di revisione ha durata di tre esercizi, è rinnovabile ed è revocabile dall'Assemblea nei soli casi consentiti dalla legge.

16.5 In alternativa alla nomina di un revisore esterno, l'Assemblea può affidare la revisione legale all'Organo di Controllo, purché interamente composto da revisori legali iscritti nel relativo registro, nel rispetto dell'art. 30, comma 6, del Codice del Terzo Settore.



Articolo 17 - Patrimonio e Risorse Economiche

17.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS;
- ogni altra entrata comunque compatibile con le finalità associative e con la normativa sugli Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

17.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.2.1 Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, tra l'altro:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori ai limiti di legge rispetto ai contratti collettivi;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi, senza valide ragioni economiche, superiori al valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soggetti indicati dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017;
- e) la corresponsione a soggetti diversi da banche e intermediari autorizzati di interessi passivi su prestiti in misura eccedente i limiti di legge.



17.2.2 Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale, istituzionali e connesse, nonché per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Articolo 18 – Bilanci e libri obbligatori

18.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

18.2 L'Associazione redige obbligatoriamente:

- a) il bilancio consuntivo di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, secondo le linee guida ministeriali;
- b) il bilancio sociale, quando previsto dalla normativa vigente;
- c) un bilancio previsionale per l'esercizio successivo.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione predispone i bilanci e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

18.4 Il rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse sarà adeguatamente rendicontato in apposito prospetto, così da dimostrare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

18.5 I bilanci approvati, quando richiesto, sono depositati entro il 30 giugno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicati sul sito internet dell'Associazione entro i termini di legge.

18.6 L'Associazione tiene obbligatoriamente i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

18.7 I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, salvo il libro dell'Organo di Controllo, tenuto dall'organo stesso.

18.8 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, che dovrà rispondere entro 30 giorni, indicando modalità e tempi di accesso.

Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione

19.1 L'Associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge, dal presente Statuto o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

19.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati aventi diritto al voto, in conformità all'art. 21 c.c.

19.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

19.4 I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'Organo di Controllo, se nominato, scelgono l'ente o gli enti del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio residuo, nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e previo parere dell'Ufficio del RUNTS competente.

19.5 È vietata la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19.6 La devoluzione del patrimonio diviene efficace solo una volta ottenuto il parere positivo dell'Ufficio del RUNTS.

19.7 Durante la fase di liquidazione l'Associazione conserva la propria qualifica di ente del Terzo Settore per quanto compatibile, fino alla cancellazione dal RUNTS.

19.8 I liquidatori devono comunicare l'avvenuto scioglimento al RUNTS entro 30 giorni dalla data della delibera di scioglimento o dal verificarsi della relativa causa.

Articolo 20 - Disposizioni finali

20.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni.

Firenze li 19/11/2025

I soci fondatori

Massimo Esposito

Massimo Esposito

Emanuele Cocollini

Emanuele Cocollini

Mauro Tayar

Mauro Tayar

Penko Penkov

Penko Penkov

Simone Sterrantino

Simone Sterrantino

Simone Ciuffini

Simone Ciuffini

Lorenzo Iuchi

Lorenzo Iuchi

Antonio Biagiotti

Antonio Biagiotti

Antonio Sorvillo

Antonio Sorvillo

Leonardo Lorini

Leonardo Lorini

